

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 febbraio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Eurospin Lazio S.p.A., pervenuta in data 5 febbraio 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Eurospin Lazio S.p.A. (di seguito, EUROSPIN LAZIO) è una società, con sede legale ad Aprilia (LT), operante nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo con la formula *discount*. Eurospin Lazio è controllata da EUROSPIN ITALIA S.p.A. che, nel 2011, ha realizzato a livello nazionale un fatturato di circa 3,1 miliardi di euro.

Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda appartenente a ITALS.I.M.A. S.r.l., costituito da un punto vendita localizzato nel Comune di Battipaglia (SA), con superficie di vendita di 1050 m2, autorizzato all'esercizio di attività di vendita al dettaglio di beni di largo e generale consumo.

Il fatturato attribuibile a tale ramo d'azienda è pari a circa 4 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di EUROSPIN LAZIO, del ramo d'azienda sopra descritto.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Tale concentrazione non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 - così come modificato dall'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *c*), del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 - non essendo il fatturato totale realizzato a livello nazionale dalla parte di impresa di cui è prevista l'acquisizione superiore a 47 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella